



(III Settore – Servizio Politiche Ambientali)

DETERMINAZIONE N° .....1050

03 DIC. 2021

Reg. III Settore Prot. n° .....101

del - 2 DIC. 2021

OGGETTO: PROCEDURA DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, PROPEDEUTICA ALL'AMPLIAMENTO DELL'OPIFICIO INDUSTRIALE NEL SITO IN ESERCIZIO DI PROPRIETÀ DELLA SOC. AFI s.n.c., UBICATO IN VIA PENNE N. 10 – ART. 55, C. 13, L.R.A. N. 45/07 e TITOLO V – PARTE IV D.LGS. N. 152/06 ART. 242, C. 3. - **CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI E APPROVAZIONE RISULTATI P.d.C.A. e A.d.R.**

**IL DIRIGENTE DEL III SETTORE**

**Visto** il T.U. di cui al d.lgs n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare alla parte IV - titolo V - l'art. 242 che prevede la nuova procedura operativa ed amministrativa per giungere alla bonifica dei siti inquinati;

**Visto** l'art. 35 della L.R.A. n. 83/00, come modificato dall'art. 7, c. 8, della L.R.A. n. 27 del 09.08.06, che, tra l'altro, ha stabilito: [... *“Fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale.”*];

**Visto** l'art. 6, comma 4, della L.R.A. n. 45 del 19.12.07 (BURA n. 10 straordinario del 21.12.07) che ha assegnato definitivamente le competenze ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del d.lgs 152/06;

**Visto** l'art.14 e seguenti della legge 7/8/90 n. 241 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 55, comma 13, della L.R.A. n. 45/07 prevede che prima del rilascio di un titolo autorizzativo a costruire su un'area utilizzata per attività produttive, industriali o artigianali, il Comune deve imporre, a carico del richiedente, un'indagine di qualità ambientale;

**Visti** gli atti d'ufficio da cui risulta, tra l'altro che:

- lo S.U.A.P. Chietino – Ortonese, ai fini del rilascio del permesso a costruire alla ditta AFI s.n.c, per l'ampliamento del capannone industriale sito in Chieti Scalo alla Via Penne n. 10 (Rif. SUAP Pratica n. 1899) nell'area catastale individuata al fg. 28 – partt. n.n. 120-671-4257-4620-4661, in attuazione del DPR 160/2010, ha chiesto a questo Settore il parere di competenza in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento rappresentato nel progetto e dal quale è stato rilevato che:
  - ✓ il permesso a costruire è riferito all'ampliamento dell'opificio adibito ad attività commerciale all'ingrosso. Il nuovo corpo di fabbrica di dimensioni 7,50 m x 18,40 m ed altezza 7,80 m, da



realizzare in aderenza al capannone esistente, sviluppa una superficie coperta di 138 m<sup>2</sup> e sarà adibito a magazzino e deposito di attrezzature ed utensilerie per articoli tecnici industriali al piano seminterrato e ad uffici al piano terra;

- ✓ l'opificio è individuato in zona destinata ad attività produttive nel PRT del Consorzio A.S.I. ed è rappresentato dalle particelle catastali al fg. 28 coi mappali nn. 671, 4527, 4620, 4661 (catasto terreni) e 120 (N.C.E.U.). La pratica edilizia, in conseguenza del parere espresso da questo Settore, è stata sospesa con nota prot. 56745 del 20/08/2019 in attesa dell'esecuzione delle attività di caratterizzazione ambientale e dell'accertamento della compatibilità dell'intervento proposto. Il Comune ha invitato, quindi, la soc. AFI s.n.c. alla presentazione di un Piano d'Indagini contenente idonea relazione tecnica con la ricostruzione storica delle attività produttive svolte nel sito, la rappresentazione del modello concettuale preliminare del sito stesso e il piano d'investigazione, redatto secondo le indicazioni contenute nell'All. 2 al Titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06, eventualmente preventivamente concordato con l'Arta a cui è richiesta la validazione dei risultati;

➤ la soc. AFI s.n.c.:

- con nota pec acquisita dal Comune al prot. n. 39075 del 11/06/2020, a seguito delle indagini ambientali preliminari, ha trasmesso la proposta di Piano della Caratterizzazione Ambientale;
- con nota pec acquisita dal Comune al prot. n. 37810 del 11/06/2021 ha trasmesso agli enti i risultati del Piano della Caratterizzazione Ambientale;
- con nota PEC acquisita dal Comune al prot. n. 44564 del 13/07/2021 ha trasmesso il risultato dell'AdR dopo aver acquisito i RdP in contraddittorio forniti da ARTA.

**Visto** l'atto di Convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter della legge n. 241/90, registrato al prot. n. 66341-67215 del 13/10/2021, trasmesso a mezzo PEC in pari data alle amministrazioni coinvolte nel procedimento e ai soggetti interessati, con pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi;

**Visto** il parere espresso dalla Provincia di Chieti, prot. 19477 del 15.11.2021, acquisito dal Comune al n. 74536 in data 15.11.21 col quale, in sintesi, riferisce che, *si aderisce al parere tecnico che l'ARTA Abruzzo esprimerà*;

**Visto** il verbale della Conferenza di Servizi in data 16/11/2021 durante la quale sono stati approvati i risultati del Piano della Caratterizzazione e l'Analisi di Rischio con prescrizioni; copia del verbale è stata trasmessa il 17.11.21 a tutte le Amministrazioni interessate;

**Rilevato** che il P.d.C.A in oggetto si riferisce al sito industriale di proprietà della soc. AFI s.n.c., ubicato in via Penne n. 10, con superficie del sito di circa 2915 m<sup>2</sup>, rappresentato catastalmente al **fg. 28 con le particelle nn. 671, 4527, 4620, 4661 (catasto terreni) e 120 (NCEU) - corpo di fabbrica**. Il sito ricade in area industriale sottoposta alla disciplina del P.R.T. del Consorzio di Sviluppo Industriale Chieti – Pescara ai sensi dell'art. 8.5 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;

**Considerato** che le attività relative alla "terre e rocce da scavo" devono, per il caso di specie, essere gestite in conformità all'art. 25 del DPR n. 120/17 trattandosi di sito sottoposto ad indagine di qualità ambientale di cui all'art. 55 c. 13 della L.R. Abruzzo 45/07. Dette attività confluiscono nel procedimento edilizio n. 1899 prot. SUAP 67596 del 16/10/2018, separato dalla procedura di approvazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale ex art. 242 citato, la cui titolarità è in capo al SUAP ai sensi del DPR n. 160/2010 nel il rispetto dell'art. 186, commi 1-3, del d.lgs 152/06;

**Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti** i pareri acquisiti in seno alla C.d.S. e/o acquisiti separatamente;



**Considerato** che non sono pervenute comunicazioni di dissenso da parte delle Amministrazioni assenti alla Conferenza dei Servizi;

**Rilevato** che non v'è rischio sanitario e che anche per la risorsa idrica le analisi eseguite in contraddittorio da Arta non hanno evidenziato superamenti mentre occorre verificare le condizioni di contaminazione risultate alla ditta nelle campagne 2020-2021;

### DETERMINA

- **di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- **di dare atto** che, i pareri acquisiti e da quelli resi in Conferenza di servizi sono tali da determinare la conclusione positiva della Conferenza con prescrizioni;

... che ai sensi dell'art.14-quater, comma 1, la presente determinazione sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;

- **di approvare** i risultati del Piano della Caratterizzazione Ambientale e Analisi di Rischio del sito in oggetto, catastalmente al fg. 28 con le particelle nn. 671, 4527, 4620, 4661 (catasto terreni) e 120 (NCEU) - corpo di fabbrica di proprietà della ditta AFI s.n.c. con sede legale in Chieti alla Via Penne n. 10 con le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere realizzato il piano di monitoraggio che avverrà per fasi di approfondimento progressive volte ad individuare il trend della contaminazione. Nel caso in cui, dai primi monitoraggi condotti nel periodo invernale e primaverile si osservi un trend stabile o in diminuzione, non sarà necessario proseguire con i due successivi monitoraggi di acqua e gas. Si eseguirà, pertanto, la prima campagna il 18 gennaio 2022 mentre la seconda nel periodo primaverile (aprile-maggio) con date da concordare con ARTA. Il monitoraggio dovrà avvenire in contraddittorio e con costi a carico del proponente con apposita richiesta almeno 15 gg in anticipo;
2. i parametri oggetto del monitoraggio saranno i composti rinvenuti in concentrazione superiori alle CSC quali ferro, manganese 1,2, dicloropropano e nitriti;
3. la ditta dovrà mettere a disposizione e garantire l'accesso all'ARTA sui piezometri e sulle sonde soil-gas per eventuali controlli anche per verifiche future;
4. s'impone il divieto di utilizzo dell'acqua sotterranea per uso idropotabile;
5. dovranno, altresì, essere adottate tutte le misure di protezione in conformità alle norme di sicurezza previste dalla legislazione inerente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;

- **di dare atto**, relativamente all'ampliamento del capannone industriale (Rif. SUAP Pratica n. 1899), che la CdS ha accertato la compatibilità dell'intervento edilizio con lo stato di contaminazione del sito e, pertanto, N.O. allo stesso intervento con la sola prescrizione di mantenere in sito idoneamente protetti i piezometri anche per successivi controlli dell'Arta;

- **di demandare** all'Arta di Chieti e alla Provincia di Chieti i controlli ai sensi dell'Art. n. 248 del T.U.A.;

- **di dare atto** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa a carico di questo ente, né riduzione di entrate, essendo l'adempimento avviato ad iniziativa diretta della soc. AFI s.n.c.;

- **di disporre** la registrazione della presente determinazione nell'apposito protocollo del III Settore e la conseguente trasmissione alla Segreteria Generale per quanto di competenza;




- **di notificare** la presente determinazione alla soc. AFI s.n.c. tramite l'indirizzo PEC info@afipec.com;
- **di trasmettere** copia della presente alle amministrazioni e soggetti interessati nel procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.,

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Pescara (art. 2, lett. b, n. 3, legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c.1, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

**Il Responsabile del Procedimento**

(Dott. Giovanni Ghianni)



**Il Dirigente del III Settore**

(Arch. Valetiano Mergotti)



SEGRETERIA GENERAL  
REGISTRO DETERMINAZIONI  
N. 1050 del 03 DIC 2021  
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



La presente determinazione resterà affissa all'Albo Pretorio online per gg.15 consecutivi: dal 3 al 17 dicembre 2021.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 3 dicembre 2021



L'Istruttore Incaricato

*Nicola Salerno*